



CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

PROPOSTA DI LEGGE

presentata dal

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

Applicazione della legge 24 luglio 1985, n. 401 (Norme sulla costituzione di pegno sui prosciutti a denominazione di origine tutelata) ai prodotti vitivinicoli a denominazione di origine protetta (DOP) o indicazione geografica tipica (IGP) a lunga maturazione

La proposta di legge (n. 4/naz) è stata approvata dal Consiglio regionale
nella seduta del 6 agosto 2019

RELAZIONE

Il Consiglio regionale ha proceduto all'esame del provvedimento nella seduta del 6 agosto 2019.

In tale sede la il Consiglio ha ritenuto di condividere l'impostazione e le finalità della proposta di legge nazionale n. 4/A, finalizzata a rendere applicabile anche al settore vitivinicolo l'istituto del pegno sulle merci in lavorazione, già previsto dalla legge 24 luglio 1985, n. 401 (Norme sulla costituzione di pegno sui prosciutti a denominazione di origine tutelata) ai prodotti vitivinicoli a denominazione di origine protetta (DOP) o indicazione geografica tipica (IGP) a lunga maturazione per i prosciutti a denominazione di origine controllata e successivamente esteso ai prodotti lattiero-caseari dall'articolo 7 della legge 27 marzo 2001, n. 122 (Disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale).

Queste modalità di costituzione della garanzia permettono di adeguare la tradizionale figura del pegno alle esigenze di finanziamento delle imprese che non potrebbero realizzarsi in base alle regole tradizionali tutte le volte in cui i beni vincolati necessitano di trasformazione o di particolari tecniche di conservazione.

In questo modo si consente agli operatori del settore vitivinicolo una maggiore facilità di accesso al credito bancario, permettendo di vincolare, attraverso la garanzia reale prestata alla banca, le produzioni sottoposte al delicato processo di affinamento. L'imprenditore potrà concedere in pegno il bene in fase di maturazione, senza perderne il possesso, mantenendo presso la propria struttura l'intero ciclo produttivo e garantendone l'ordinaria gestione. A questo aspetto di favore se ne accompagnano altri, come la riduzione dei costi complessivi di finanziamento (TAEG), posto che l'enopolio non dovrà sostenere le spese di custodia e amministrazione dei beni vincolati. Inoltre, la rotatività del pegno consente il mantenimento dell'affidamento accordato anche nel caso di commercializzazione del prodotto, attraverso la ricostituzione dei beni oggetto di pegno.

Il Consiglio, in particolare, ha condiviso l'opportunità di mettere a disposizione degli imprenditori del settore vitivinicolo uno strumento utile a facilitare l'accesso al credito particolarmente adatto a tipologie di produzioni che richiedono una lavorazione prolungata nel tempo.

Nella medesima seduta del 6 agosto 2019, il Consiglio regionale ha approvato all'unanimità la proposta di legge nazionale in oggetto, composta da un solo articolo, senza apportarvi alcuna modificazione, nell'auspicio di un suo pronto esame e successiva approvazione da parte del Parlamento nazionale.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1

Applicazione della legge n. 401 del 1985 ai prodotti vitivinicoli DOP e IGP

1. Il pegno sui prodotti vitivinicoli a lunga maturazione e a denominazione di origine protetta (DOP) o a indicazione geografica tipica (IGP) può essere costituito dai produttori che adempiono alle condizioni previste per la immissione in consumo di tali prodotti, oltre che con le modalità previste dall'articolo 2786 del codice civile, nella forma e con le modalità previste dalla legge 24 luglio 1985, n. 401 (Norme sulla costituzione di pegno sui prosciutti a denominazione di origine tutelata) ai prodotti vitivinicoli a denominazione di origine protetta (DOP) o indicazione geografica tipica (IGP) a lunga maturazione.

2. Il contrassegno, le relative modalità di applicazione e le disposizioni concernenti i registri e la loro tenuta, sono stabiliti con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Fatto salvo quanto previsto dalla legge 12 dicembre 2016, n. 238 (Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino), il pegno costituito ai sensi del comma 1 è disciplinato dalle disposizioni della legge n. 401 del 1985.